



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il giudice, dott. Alessandro Nastri, designato in data 03/07/2023, premesso che, con il ricorso ex art. 25-*sexies*, co. 2, CCII depositato in data 30/06/2023, il proponente (C.F.) – titolare dell’omonima impresa agricola individuale (P.I.) – ha chiesto a questo Tribunale di “*prendere atto delle (e comunque concedere le), misure di protezione previste come per legge, in particolare consentendo di sospendere le procedure esecutive in corso ed in particolare la procedura esecutiva immobiliare RGE 162/2014 del Tribunale di Terni e quelle che potrebbero essere proposte, che depaupererebbero in modo irreversibile il patrimonio dell’imprenditore, vanificando gli effetti del presente Ricorso e del relativo Piano*”;

rilevato preliminarmente che la trattazione del procedimento di cui all’art. 55 CCII spetta al Tribunale in composizione monocratica, nella persona del magistrato designato ai sensi del primo comma del medesimo articolo;

dato atto che sulla possibilità di accedere alle misure protettive e cautelari nel corso del procedimento di omologazione del concordato semplificato, stante il mancato espresso richiamo di tale procedura ad opera dell’art. 54, co. 1, CCII (e non essendovi un rinvio a tale norma da parte dell’art. 25-*sexies* CCII), si sono sviluppati orientamenti contrastanti (v. in senso favorevole Trib. Lecce 4 maggio 2023, Trib. Lagonegro 2 febbraio 2023, Trib. Bergamo 12 gennaio 2023, e Trib. Milano 16 settembre 2022; in senso contrario, v. Trib. Torino 25 novembre 2022; per la possibilità di accedere alle sole misure cautelari, si veda Trib. Avellino 23 marzo 2023);

ritenuto di dover aderire all’orientamento secondo il quale l’imprenditore che formula la proposta di concordato semplificato può avvalersi esclusivamente delle misure cautelari;

premessi che appare indubbio che il concordato semplificato debba ritenersi incluso tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come definiti dall’art. 2, lett. m-*bis*, CCII (v. sul punto le esaustive motivazioni di Trib. Bergamo 12 gennaio 2023 e Trib. Milano 16 settembre 2022);

rilevato che, d’altra parte, anche la Suprema Corte ha chiarito che il concordato semplificato, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase di accesso (in quanto postula il previo percorso della composizione negoziata), rientra al pari di quest’ultimo nell’alveo delle procedure concorsuali, con la possibilità, tra l’altro, di applicare analogicamente le norme sul concordato preventivo in quanto compatibili (v. Cass. 9730/2023);

osservato che, pertanto, sussiste anche nel concordato semplificato l’esigenza di garantire la cristallizzazione del patrimonio del debitore, proteggendolo dalle eventuali iniziative esecutive individuali dei creditori, al fine di assicurare provvisoriamente l’effetto della *par condicio*



creditorum proprio dello strumento (cui va attribuita, come detto, la natura di procedura concorsuale, come tale caratterizzata – per espressa previsione del quinto comma dell’art. 25-*sexies* CCII – dal necessario rispetto dell’ordine delle cause di prelazione) e di evitare che, nelle more dell’omologazione, il piano concordatario possa diventare inattuabile (v. Trib. Avellino 23 marzo 2023, in cui si sottolinea che, proprio in tale ottica, il secondo comma dell’art. 25-*sexies* CCII prevede che dalla data di pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di spossessamento attenuato di cui all’art. 46 CCII);

ritenuto che, tuttavia, nel procedimento per l’omologazione del concordato semplificato non vi è spazio per le misure protettive, in quanto specificamente finalizzate – in base alla definizione data dall’art. 2, lett. p, CCII – a preservare la possibilità del buon esito delle trattative con i creditori (e quindi non prorogabili, in base a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 55 CCII, laddove non siano stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione, oltre che revocabili, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, quando il Tribunale accerti che le stesse non soddisfino più l’obiettivo di agevolare le trattative), laddove il concordato semplificato si caratterizza proprio per l’assenza di trattative con i creditori (v. ancora Trib. Avellino 23 marzo 2023);

considerato che, d’altra parte, la non applicabilità delle misure protettive nel procedimento per l’omologazione del concordato semplificato appare confermata dal raffronto tra il terzo comma dell’art. 40 CCII, in base al quale “*quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell’ eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione*”, e la specifica disposizione di cui all’art. 25-*sexies*, co. 2, CCII, che nel disciplinare la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese non contempla tale specifica forma di pubblicità, indispensabile al fine di rendere edotti i creditori della operatività in via “semi automatica” delle misure protettive di cui al primo e al secondo periodo del comma 2 dell’art. 54 CCII;

ritenuto che, pertanto, al fine di soddisfare le summenzionate esigenze di cristallizzazione del patrimonio del debitore che abbia formulato la proposta di concordato semplificato e di salvaguardia della *par condicio creditorum* nelle more dell’omologazione di tale concordato, deve consentirsi al debitore di accedere allo strumento delle misure cautelari, che, diversamente dalle misure protettive tipiche (e al pari delle misure protettive atipiche: v. Trib. Milano 30 marzo 2023), oltre ad essere necessariamente “selettive”, non godono del regime di “semi automaticità” e non producono quindi effetto sin dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (salva successiva conferma o revoca giudiziale), presupponendo invece l’instaurazione del contraddittorio con le parti controinteressate, previa – ove ne ricorrano i presupposti – concessione provvisoria delle misure *inaudita altera parte*, ai sensi del secondo comma dell’art. 55 CCII;

considerato infatti che le misure cautelari, per come definite dall’art. 2, lett. p, CCII, possono essere strumentali non solo ad assicurare il buon esito delle trattative ma anche a garantire provvisoriamente gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (tra i quali pacificamente rientra, come detto, il concordato semplificato);

rilevato che, nel caso di specie, lo stesso ricorrente ha ipotizzato che le misure richieste non operassero in via automatica e provvisoria per effetto della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, chiedendo al Tribunale di “*prendere atto delle (e comunque concedere [...])*” tali



misure, ben potendo – in applicazione del principio *iura novit curia* – riqualificarsi tale richiesta in istanza di concessione di una misura cautelare;

considerato che, proprio per il carattere necessariamente selettivo delle misure cautelari, la richiesta di sospensione può essere esaminata nel merito solo per la procedura esecutiva in corso (R.G.E. 162/2014, cui è stata riunita la R.G.E. 20/2015) e non anche per “*quelle che potrebbero essere proposte*”, ferma restando la proponibilità di ulteriori richieste di misure cautelari, ai sensi del primo comma dell’art. 54 CCII, in relazione ad altre esecuzioni individuali che dovessero essere nelle more intraprese nei confronti dell’odierno ricorrente;

ritenuto che, in relazione alla suddetta richiesta, sussiste il *fumus boni iuris*, in base ad un sommario esame della ritualità della proposta, quantomeno sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 25-*sexies* CCII e della sostanziale completezza della documentazione a corredo del ricorso (ferma restando ogni più approfondita valutazione sul punto da parte del Tribunale in composizione collegiale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 25-*sexies* CCII);

considerato che sussiste anche il *periculum in mora*, integrato dalla pendenza della summenzionata procedura esecutiva individuale e dal rischio che, nelle more del procedimento per l’omologazione del concordato semplificato, la prosecuzione di tale procedura conduca alla soddisfazione dei soli creditori procedenti ed intervenuti nella stessa, in spregio della *par condicio creditorum*, rendendo inattuabile il piano di concordato;

ritenuto che, in definitiva, stante il pericolo che la convocazione delle parti possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento, la misura cautelare in questione può essere provvisoriamente concessa *inaudita altera parte*, con fissazione dell’udienza per la conferma, modifica o revoca della misura previa notifica del ricorso e del decreto alle altre parti (ossia a tutti i creditori procedenti e intervenuti nella procedura esecutiva *de qua*, la cui corretta individuazione dovrà essere provata dallo stesso ricorrente) in un termine perentorio non superiore a otto giorni;

visto l’art. 55, co. 2, CCII,

CONCEDE

la misura cautelare del divieto di proseguire l’azione esecutiva da parte dei creditori procedenti e intervenuti nella procedura R.G.E. 162/2014 (cui è stata riunita la R.G.E. 20/2015);

FISSA

in data 01/08/2023, ore 11.00, l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per la conferma, modifica o revoca della misura cautelare disposta *inaudita altera parte* con il presente decreto, assegnando al ricorrente il termine perentorio di otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto a tutti i creditori controinteressati di cui in motivazione;

DISPONE

l’immediata comunicazione del presente decreto all’ufficio del Registro delle imprese a cura della Cancelleria.

Terni, 04/07/2023

Il giudice delegato
(*dott. Alessandro Nastri*)

